



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6**

## **Regolamento per la formazione continua**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 16 luglio 2014

visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "Formazione continua", recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;

visto l'art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;

visto l'art. 29, comma 1, lettere *d)*, *i)* e *p)* della medesima legge, che affida ai Consigli dell'ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;

visto l'art. 35, comma 1, lettera *f)* della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;

considerato che l'intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, a seconda che quest'ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

#### *Formazione professionale continua*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative <sup>1</sup>.

### Art. 2.

#### *Aggiornamento e formazione*

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi <sup>2</sup>.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati <sup>3</sup>.

### Art. 3.

#### *Le attività formative*

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:

- a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- b) seminari su aggiornamenti normativi;
- c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici <sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Il presente regolamento disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative».

<sup>2</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi».

<sup>3</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

<sup>4</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali<sup>5</sup>.

3. L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi<sup>6</sup>.

4. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali<sup>7</sup>.

## Art. 4.

### *Metodologie didattiche*

1. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.

2. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa<sup>8</sup>.

## Art. 5.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e le ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai

---

contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale».

<sup>5</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali».

<sup>6</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

<sup>7</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio: a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; b) master di primo e secondo livello; c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale».

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;

c) il "Credito Formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

d) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;

e) gli "eventi a rilevanza nazionale" e gli "eventi seriali" sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;

f) gli "eventi a rilevanza locale" sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;

g) per "FAD" si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

h) per "accreditamento" si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua e provvedono all'attribuzione di Crediti Formativi;

i) la "Commissione centrale per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione centrale") è l'organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;

j) le "Commissioni per l'accreditamento della formazione" (indicate anche come "Commissioni locali") sono le commissioni che possono essere costituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento<sup>9</sup>;

k) il "POF" è il Piano dell'Offerta Formativa.

## Art. 6.

### *Obbligo formativo*

1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «(j) le "Commissioni per l'accreditamento della formazione" (indicate anche come "Commissioni locali") sono costituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento».

<sup>10</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 7.**

### *Libertà di formazione*

1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

## **TITOLO II I SOGGETTI**

## **Art. 8.**

### *Il Consiglio Nazionale Forense*

1. Il CNF promuove e coordina l'attività di formazione continua anche tramite la Fondazione "Scuola Superiore dell'Avvocatura", la "Fondazione dell'Avvocatura italiana - FAI", la "Fondazione italiana per l'innovazione forense - FIIF" e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.

2. Il CNF, in attuazione dell'art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.

## **Art. 9.**

### *I Consigli dell'Ordine degli Avvocati*

1. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

## **Art. 10.**

### *Altri soggetti*

1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri <sup>11</sup> soggetti pubblici o privati.

2. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua prevista dal presente

---

<sup>11</sup> Parola aggiunta con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense<sup>12</sup>.

## **Art. 11.**

### *Finanziamenti di terzi*

1. I soggetti di cui al presente Titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.

## **TITOLO III MODALITA' DELLA FORMAZIONE**

## **Art. 12.**

### *Contenuto dell'obbligo formativo*

1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro<sup>13</sup>.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale<sup>14</sup>.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o *e-learning* non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi

<sup>12</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

<sup>13</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o registro dei praticanti abilitati al patrocinio».

<sup>14</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

da conseguire nel triennio.

## **Art. 13.**

### *Altre attività e autoformazione*

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati <sup>15</sup>;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi <sup>16</sup>.

## **Art. 14.**

### *Protocolli d'intesa*

1. Il CNF, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti all'estero.

## **Art. 15.**

### *Esenzioni ed esoneri*

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro

<sup>15</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: « c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari».

<sup>16</sup> Lettera aggiunta con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

## **Art. 16.**

### *Formazione specialistica*

1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

## **TITOLO IV ACCREDITAMENTO**

## **Art. 17.**

### *Accreditamento delle attività formative*

1. All'accREDITAMENTO delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.

2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, gli eventi che si svolgono all'estero, i corsi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all'art. 22 della legge professionale<sup>17</sup>.

3. Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello

---

<sup>17</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per le attività formative di cui all'art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accreditamento è del COA distrettuale<sup>18</sup>.

4. Per le altre attività di cui all'art. 13 è competente:

a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;

c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;

e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;

f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.

5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all'accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all'art. 18 l'elenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi<sup>19</sup>.

## **Art. 18.**

### *Commissione centrale per l'accreditamento della formazione*

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accreditamento della formazione.

2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accreditamento da parte della Commissione Centrale.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di

---

<sup>18</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. Il COA è competente a concedere l'accreditamento per le attività formative di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accreditamento è del COA distrettuale».

<sup>19</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

tutte le attività formative sul territorio nazionale.

## **Art. 19.**

*Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i Consigli dell'Ordine*

1. Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine <sup>20</sup>.

2. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento <sup>21</sup>.

3. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l'accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF <sup>22</sup>.

4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

## **Art. 20.**

*Determinazione dei Crediti Formativi*

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura <sup>23</sup>:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
- b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF <sup>24</sup>.

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura <sup>25</sup>:

---

<sup>20</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine».

<sup>21</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento».

<sup>22</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. La Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF».

<sup>23</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura...».

<sup>24</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF».

<sup>25</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;  
b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.
3. Per le altre attività di cui all'art. 13:
- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo<sup>26</sup>;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno<sup>27</sup>;
- c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;
- d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;
- e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;
- f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a)<sup>28</sup>.
4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 12, comma 6 del presente regolamento.
5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

## Art. 21.

### *Criteri per accreditamento*

1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell'attività formativa e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento<sup>29</sup>:
- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

---

concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura...».

<sup>26</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;».

<sup>27</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016. Il testo precedente così recitava: «b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;».

<sup>28</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.».

<sup>29</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati: ...».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- b)* numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate)<sup>30</sup>;
- c)* tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d)* metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e)* esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
- f)* elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g)* metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)*, viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l'attività svolta nel corso dell'anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:

- a)* natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;
- b)* qualità del tema trattato;
- c)* approccio giuridico al tema trattato;
- d)* livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;
- e)* contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni

31

## **Art. 22.**

### *Procedura di accreditamento*

1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accreditamento (Commissione centrale presso il CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita presso il COA)<sup>32</sup>. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato *a)*, deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni

<sup>30</sup> Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «*b)* tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);».

<sup>31</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016.

<sup>32</sup> Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accreditamento (Commissione centrale presso il CNF ovvero Commissione locale presso il COA). ...».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali <sup>33</sup>, secondo le rispettive competenze, curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali <sup>34</sup> si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. La Commissione centrale, il COA ovvero la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento <sup>35</sup>.

6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art.13, comma 1, lettera *b*), a conclusione di ciascun anno formativo. L'interessato, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l'anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa

<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA ...».

<sup>34</sup> Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA ...».

<sup>35</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente prevedeva un comma oggi soppresso che così recitava: «5. Le Commissioni locali trasmettono alla Commissione centrale i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accREDITAMENTO con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 17 comma 5.». Il primo periodo del vecchio comma 6 è stato altresì modificato. Il testo precedente così recitava: «6. La Commissione centrale e la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto ...».

<sup>36</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE

### Art. 23.

#### *Piano dell'offerta formativa*

1. Ciascun COA, direttamente o tramite la Commissione locale eventualmente costituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo<sup>37</sup>.

2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

3. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

4. Il CNF, tramite la Commissione centrale, successivamente al 31 gennaio dell'anno solare successivo all'anno formativo potrà richiedere ai COA, anche indistintamente, una relazione sugli eventi formativi organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche ai fini di cui all'art. 18, comma 5<sup>38</sup>.

5. La relazione, utilizzabile per la raccolta dati a fini statistici, potrà essere redatta sul modulo predisposto dalla Commissione Centrale<sup>39</sup>.

6. Il CNF, tramite la Commissione Centrale, al fine di garantire l'omogeneità della formazione continua sul territorio, può richiedere ai COA chiarimenti in merito ai criteri seguiti nell'accREDITAMENTO e, ove gli stessi risultassero difformi a quelli stabiliti nel presente regolamento, ridurre o revocare i crediti concessi dal COA ovvero dalla Commissione locale presso il COA<sup>40</sup>.

### Art. 24.

#### *Verifiche*

1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.

2. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali<sup>41</sup> possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.

3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

---

<sup>37</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno.».

<sup>38</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento ».

<sup>39</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

<sup>40</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

<sup>41</sup> Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. La Commissione centrale ovvero le Commissioni locali presso i COA ...».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 25.**

### *Attestato di Formazione continua*

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua <sup>42</sup>.

2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo <sup>43</sup>.

5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

6. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato <sup>44</sup>.

7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 15, comma 1 del presente regolamento.

9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

<sup>42</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua».

<sup>43</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

<sup>44</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «5. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 26.**

### *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale e soggetti all'obbligo formativo<sup>45</sup>, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

5. In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Periodo aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

<sup>46</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 – Regolamento per la formazione continua**

## *Relazione di accompagnamento*

### Premessa

Il dovere di formazione professionale era già previsto, a livello ordinamentale, quale presupposto e contenuto necessario dell'obbligazione professionale, da eseguirsi con la diligenza professionale appropriata, nonché a livello deontologico, in quanto previsto dal Codice deontologico forense. Di conseguenza, il CNF aveva disciplinato l'adempimento di tale dovere con il regolamento per la formazione approvato il 13 luglio 2007.

Il nuovo regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014 e di recente revisionato il 30 luglio 2015, trova invece la propria fonte diretta in una norma di rango primario, l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*» che, al comma 1, prevede che «*L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*».

La previsione legislativa è volta non solo ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali, ma anche a contribuire al “migliore” esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha dunque affidato al Consiglio Nazionale Forense la disciplina di «*modalità e [le] condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento*» nonché della «*gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi*» (art. 11, comma 3). Al tempo stesso il CNF è stato esortato ad individuare, nell'ambito della nuova disciplina, modalità concrete per «*superare l'attuale sistema dei crediti formativi*», come disposto dall'ultimo periodo del terzo comma.

Il nuovo regolamento realizzare un “sistema” del tutto nuovo, con pluralità di attori, responsabilità di processo diverse ed una *governance* che mira a garantire il maggior livello di uniformità possibile, e si sviluppa secondo il seguente procedimento: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.

I principi generali ai quali si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di **formazione continua**, che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale.

Formare non significa trasmettere semplicemente una serie di nozioni, bensì proporre un progetto di crescita, a medio-lungo termine, che consolidi le conoscenze già acquisite e ne rafforzi la consapevolezza della necessità, in modo che diventino patrimonio della professionalità del soggetto. È questa la concezione di formazione professionale quale *lifelong learning experience* che si snoda lungo l'arco di tutta la vita professionale, concezione che si è affermata e consolidata a livello universale e viene considerata fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico.

Di qui la duplice direttrice della formazione continua: da un lato **aggiornamento**, inteso sia quale mantenimento delle conoscenze già acquisite che come aggiornamento vero e proprio delle competenze tecnico-giuridiche del professionista; dall'altro **formazione**, da intendersi necessariamente **in senso lato**, quale sviluppo e accrescimento di quelle competenze e



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

conoscenze, nonché di acquisizione di competenze ulteriori e diverse, nell'ambito di un costante processo di crescita culturale e professionale.

Il regolamento mira a coniugare tali concetti in modo innovativo rispetto al passato, facendo tesoro delle esperienze, positive e meno, dei primi anni di obbligo formativo per gli avvocati. Viene valorizzata la **qualità della formazione** e, al tempo stesso, anche la **libertà di formazione** del professionista, affinché possa scegliere liberamente le iniziative alle quali partecipare, sia dal punto di vista dei contenuti che a livello geografico, ovvero di scelta della fruizione sul territorio, sulla base delle proprie esigenze e necessità.

Per quanto concerne il superamento de «*l'attuale sistema dei crediti formativi*», che consentiva in precedenza di attribuire crediti su base esclusivamente temporale (in base all'equazione: "1 ora = 1 credito"), il Consiglio Nazionale Forense ha optato per l'introduzione di un **sistema** di tutto diverso, nel quale i **crediti** vengono attribuiti nell'ambito di una scala predeterminata (ovvero in numero variabile tra un minimo ed un massimo), in base alla ricorrenza di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno dei dati. Tale nuovo sistema consente di valorizzare meglio la qualità dell'attività formativa ed incentivarne la promozione.

Tra le numerose novità si segnala l'introduzione di un **attestato di formazione continua**, spendibile dal professionista anche ai fini dell'iscrizione in determinati elenchi e registri, quale stimolo per il professionista all'adempimento dell'obbligo formativo.

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, il CNF ha ritenuto peraltro opportuno procedere ad una **riflessione critica** sulle norme nel primo periodo di applicazione. Le criticità emerse, talune segnalate dagli Ordini circondariali, altre rilevate dalla Commissione centrale per l'accreditamento e la formazione, altre ancora frutto di un confronto costruttivo con i responsabili della formazione territoriale, hanno spinto il CNF ad un **intervento correttivo**, al fine di introdurre precisazioni e ulteriori semplificazioni, ampliando in particolare il potere di accreditamento degli Ordini, tendenzialmente sulla base del criterio di competenza territoriale, pur mantenendo invariata la struttura complessiva del nuovo sistema.

## **Struttura del regolamento**

Il regolamento per la formazione continua è improntato alla semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema della formazione professionale continua per gli avvocati. Si pone al centro il professionista, al fine di valorizzarne la preparazione e la competenza professionale; si mira a facilitare i compiti degli Ordini nell'applicazione del regolamento, al fine di promuovere e organizzare l'attività formativa a livello locale; si ribadisce la centralità del principio della libertà di scelta della formazione, che **implica un'esigenza di applicazione uniforme della disciplina da parte di tutti gli Ordini**.

In seguito alle modifiche approvate nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015, il regolamento si articola **ventisei articoli** (nella versione originaria erano venticinque) raccolti in sei **Titoli**: il **primo** (artt. 1-7) individua i *principi generali* e le necessarie definizioni, con l'intento di rendere chiara ed omogenea la lettura delle norme; il **secondo** (artt. 8-11) individua i *soggetti* attori della formazione, con attribuzione di ruoli e funzioni ben definite e sinergiche tra loro; il **terzo** (artt. 12-16) descrive le varie *modalità* in cui può essere svolta la *formazione* e correlativamente assolto l'obbligo formativo; il **quarto** (artt. 17-22) è dedicato all'*accreditamento* e contiene talune tra le maggiori novità del nuovo sistema; il **quinto** (artt. 23-25) disciplina *valutazioni e verifiche*, prevedendo il Piano dell'offerta formativa, le modalità di



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

controllo della partecipazione degli iscritti e il nuovo attestato di formazione continua; il **sesto** (art. 26) è dedicato alle disposizioni transitorie e finali.

## Le singole disposizioni

### Titolo I – Principi generali

L'**art. 1** (*Formazione professionale continua*) individua l'oggetto del regolamento, che disciplina le modalità e le condizioni per assolvere all'obbligo di formazione professionale continua, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 della legge 247/2012.

I principi generali ai quali si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di formazione continua, come definita dall'**art. 2** (*Aggiornamento e formazione*) e meglio specificata all'**art. 3** (*Attività formative*).

Come già accennato, sebbene il legislatore sembri utilizzare le due espressioni “**aggiornamento**” e “**obbligo formazione continua**” quasi fossero sinonimi, il riferimento deve intendersi in realtà alla declinazione del concetto di formazione professionale, rivolta in due direzioni: da un lato le attività di **aggiornamento**, inteso sia quale mantenimento delle conoscenze già acquisite che come aggiornamento vero e proprio delle competenze tecnico-giuridiche del professionista; dall'altro le attività di **formazione**, da intendersi necessariamente in senso lato quale sviluppo e accrescimento di quelle competenze e conoscenze, nonché di acquisizione di competenze ulteriori e diverse, nell'ambito di un costante processo di crescita culturale e professionale.

In sede di revisione del regolamento, si è reputato opportuno introdurre all'**art. 2** il comma 4, che prevede la **specificazione** dei **livelli** – base, avanzato, specialistico – delle attività formative, al fine di valorizzare meglio la qualità dell'attività formativa e di consentire allo stesso tempo una più agevole attribuzione dei crediti.

Lo stesso obiettivo di maggiore chiarezza è alla base di talune modifiche che interessano l'**art. 3**: sono state introdotte **esemplificazioni** tratte dalla comune esperienza, al fine di agevolare l'attività di accreditamento e concessione dei Crediti Formativi. In tal modo i promotori e gli organizzatori di una determinata attività formativa potranno conoscere, in anticipo, la scala di Crediti che potranno ottenere. Trattasi, in ogni caso, di attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Tra le attività di **aggiornamento** si indicano incontri su rassegne di giurisprudenza, presentazione di novità legislative, seminari su aggiornamenti normativi, tavole rotonde su argomenti e casi giuridici. Si arricchiscono anche gli esempi dell'attività di **formazione**: ai master, corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, corsi su specifici temi di qualificazione professionale, corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e corsi di cui all'art. 22 della legge professionale per ottenere l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori si aggiungono la scuola forense integrativa del tirocinio di cui all'art. 43, la scuola per i difensori d'ufficio ed i corsi per i mediatori professionali. Viene prevista altresì l'attività di **autoaggiornamento** che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di recente introduzione, comprende sia attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti, sia quella volta alla preparazione di lezioni, relazioni o materiale didattico per le attività formative.

L'**art. 4**, di recente introduzione, è dedicato alle **metodologie didattiche**, che già costituivano uno dei criteri indicati dal successivo art. 21, comma 1, lett. *d*) ai fini dell'accreditamento. Pur continuando a figurare ancora in tali criteri, sono state di recente inserite tra i principi generali proprio al fine di sottolineare l'importanza del metodo nel campo della formazione. Una metodologia efficace contribuisce ad una formazione più efficiente, anche in



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

relazione al livello dell'attività formativa. Metodi e strumenti di supporto innovativi possono contribuire a favorire un maggiore coinvolgimento ed una maggiore interattività nell'attività formativa, nonché un maggior interesse del fruitore, con i benefici che ne conseguono. A titolo esemplificativo il regolamento indica le metodologie più diffuse, quali la lezione frontale, la proposizione di casi, l'esercitazione e la simulazione e cita gli strumenti di ausilio didattico ai quali si fa comunemente ricorso (supporti cartacei, telematici, audiovisivi).

L'**art. 5** è dedicato alle *Definizioni*: la legge professionale, le attività formative, il Credito Formativo, il periodo formativo, gli eventi a rilevanza nazionale e seriali, gli eventi a rilevanza locale, la Formazione a distanza, l'accreditamento, la Commissione centrale e le Commissioni locali per l'accreditamento della formazione, il Piano dell'offerta formativa. In particolare, come già anticipato, il Credito Formativo resta l'unità di misura della formazione, del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua. Si tratta, tuttavia, di un Credito di tipo diverso rispetto a quello attribuito ai sensi delle disposizioni del regolamento del 2007, non più fondato sul dato esclusivamente temporale.

L'**art. 6** definisce l'obbligo formativo, che consiste nella cura della preparazione e competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del regolamento. I contenuti concreti di tale obbligo sono poi individuati dal successivo art. 12. La norma individua altresì i soggetti destinatari dell'obbligo di formazione continua. La legge professionale formula un generico riferimento agli avvocati, mentre il regolamento ne precisa l'applicabilità ad avvocati e tirocinanti abilitati. Le modifiche di recente introduzione hanno chiarito che l'obbligo di formazione diventa attuale con l'iscrizione all'albo, agli elenchi ed ai registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale. Destinatari dell'obbligo sono pertanto gli avvocati iscritti all'albo, gli avvocati stabiliti e gli iscritti in sezioni speciali dell'albo, nonché gli iscritti in altri elenchi e registri; allo stesso tempo destinatario è anche il tirocinante abilitato al patrocinio, tenuto conto della possibilità di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale. Di particolare importanza la precisazione in merito all'attualità dell'obbligo di formazione anche in caso di mancanza dell'esercizio effettivo dell'attività professionale, poiché tale circostanza può assumere rilievo solo nei casi ed alle condizioni previste dal successivo art. 15, dedicato alle esenzioni ed agli esoneri.

L'obbligo formativo viene coniugato con il principio della *Libertà di formazione* di cui all'**art. 7**, teso a consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile, coerente con le proprie scelte ed i propri fabbisogni formativi. Tale libertà non rileva solo quale scelta del tipo di **contenuti** della formazione e delle attività da svolgere, bensì anche a livello **territoriale-geografico**, poiché si consente al professionista di scegliere anche il luogo ove fruire delle attività formative, sia sul territorio nazionale che all'estero. Per il riconoscimento dei Crediti conseguiti all'estero, qualora non vi sia un Protocollo d'intesa di cui al successivo art. 14, l'interessato può presentare domanda di riconoscimento al soggetto competente, ai sensi dell'art. 22, comma 5.

## **Titolo II – I soggetti**

L'**art. 8** affida al CNF compiti di **promozione** e **coordinamento** in materia di formazione continua, anche avvalendosi delle Fondazioni (Scuola Superiore, Fondazione dell'Avvocatura e FIIF), nonché di **controllo**, al fine di assicurare il miglioramento e perfezionamento delle competenze professionali. Particolare attenzione è dedicata al compito affidato al CNF dall'art.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

35, comma 1, lett. *f*) della legge professionale di rendere **omogenee** le **condizioni di esercizio** della professione e di accesso alla stessa, che si traduce nella necessità di assicurare la **più ampia uniformità di applicazione** del regolamento sul territorio, affinché i criteri per l'attribuzione dei Crediti Formativi siano uguali per tutti, rendendo effettivo il principio di libertà di formazione ed evitando al tempo stesso discriminazioni. Si individuano pertanto momenti di condivisione attraverso la diffusione di *best practices* da parte del CNF con l'emanazione di linee guida.

L'**art. 9** valorizza il ruolo degli **Ordini** nell'attività di **proposta, promozione, gestione, coordinamento** e **vigilanza** in materia di formazione continua nell'ambito del territorio circondariale, consentendo anche la possibilità di demandare tali compiti ad associazioni o fondazioni costituite a tale scopo, ovvero a Commissioni consiliari (le Commissioni locali di cui al successivo art. 19).

L'**art. 10** garantisce che anche **altri soggetti**, pubblici o privati, possano **promuovere, organizzare** ovvero **gestire** attività formative. La norma, così come disponeva già il regolamento del 2007, mira ad offrire la **più ampia offerta formativa possibile**, risultando al tempo stesso **rispettosa dei principi** in materia di **concorrenza**, non creando distorsioni del mercato, come ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la recente sentenza 28/02/2013 nella causa C-1/12 (Otoc), poiché non riserva l'attività di formazione ai soli Ordini professionali. Allo stesso tempo, al fine di garantire un elevato livello della qualità formativa richiede la presenza di taluni requisiti di cui al comma 2, di carattere non discriminatorio, poiché deve trattarsi di soggetti che operano in ambito forense o attinenti all'esercizio della professione di avvocato e che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative. Una recente modifica ha valorizzato il particolare ruolo della **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense**, considerata la specificità delle sue competenze in materia previdenziale, riconoscendo la sua autonomia nell'organizzazione di attività formative in materia previdenziale. Nello stesso spirito si pone la modifica di cui al successivo art. 12, che al comma 5 riconosce alla Cassa Forense il potere di attribuire crediti agli eventi organizzati autonomamente, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

L'**art. 11** consente a tutti i **oggetti** di cui al presente Titolo di avvalersi di **contributi pubblici** e **privati** per il **finanziamento** delle attività formative, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non devono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari. Allo stesso tempo, al fine di garantire una formazione di tipo indipendente e libera da condizionamenti, si precisa che il finanziamento non può determinare comunque ingerenze nell'organizzazione e gestione degli eventi, nonché sulla didattica. La previsione risulta in linea con l'art. 11, comma 4 della legge professionale, che precisa come l'attività di formazione svolta dagli Ordini non costituisce attività commerciale e non può avere scopo di lucro.

## **Titolo III – Modalità della formazione**

L'**art. 12** individua il **contenuto dell'obbligo formativo**, che si assolve mediante la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento, nonché la relativa decorrenza, a partire dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro. L'**arco temporale** entro il quale viene valutato lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti, è il **triennio**.

Si precisa dunque il **numero di Crediti Formativi** necessari da acquisire nel **triennio**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(pari a n. **60 CF**, in linea con le previsioni utilizzate in tutta Europa), nel rispetto della libertà di scelta dell'evento. Questo principio subisce una **limitazione**: almeno n. **9 CF** devono essere conseguiti nelle **materie formative obbligatorie** di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. La necessità di dedicare una parte della propria formazione a tali materie considerate obbligatorie mira alla costituzione di uno *zoccolo duro formativo generico*, comune a tutti, senza distinzione.

Si prevede che **ogni anno** l'iscritto debba conseguire almeno n. **15 CF**, al fine di evitare di concentrare l'adempimento dell'obbligo nel corso di un periodo ristretto, circostanza che si porrebbe in contrasto con il concetto di formazione continua quale processo di costante accrescimento culturale e professionale. Allo stesso tempo, si consente di operare una **compensazione** per un massimo di **n. 5 CF** maturati nell'ambito dello **stesso triennio** formativo, tranne che per le materie obbligatorie. Al fine di chiarire taluni dubbi interpretativi, in sede di revisione si è reputato opportuno integrare la previsione specificando che la compensazione può essere operata **solo tra annualità consecutive** nel medesimo triennio.

Viene fissata, infine, nella misura pari al 40% del totale dei Crediti da conseguire nel triennio quelli che possono essere conseguiti mediante la Formazione a distanza.

L'**art. 13** individua una nutrita serie di **altre attività** che concorrono all'assolvimento dell'obbligo formativo, quali lo svolgimento di relazioni e lezioni per talune attività, pubblicazioni in materie giuridiche, contratti di insegnamento in materie giuridiche, partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense, nonché in particolare attività di autoformazione, già indicate in relazione all'art. 3, comma 3. Una recente modifica ha introdotto la **lettera g)**, chiarendo che deve considerarsi di carattere formativo anche l'attività del **relatore** che impiega tempo e risorse per preparare **relazioni** e **materiale didattico** per la lezione o l'intervento ad attività formative fruibili da terzi. A tal fine è stato modificato anche l'art. 20, comma 3, lettera **a)**, che consente di attribuire al relatore oltre al Credito riconoscibile per la relazione, anche quelli per l'eventuale partecipazione all'intero evento formativo, nonché quelli per l'attività di autoaggiornamento finalizzata alla preparazione della relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, lettera **f)**. Il regolamento si preoccupa di precisare che l'attività di **autoaggiornamento** necessita di **preventiva autorizzazione**, ai sensi dell'ultima norma citata, nonché della lett. **f)** del presente articolo.

L'**art. 14** prevede che il CNF promuova la sottoscrizione di **Protocolli d'intesa e Convenzioni**, a livello nazionale, europeo ed internazionale al fine di agevolare l'accesso alla formazione, ampliare l'aumento dell'offerta formativa e favorire il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti all'estero.

L'**art. 15** contempla le esenzioni e gli esoneri dall'obbligo formativo, peraltro già previsti dall'art. 20, comma 1 della legge professionale. Si precisa che gli avvocati che chiedono la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 (la cd. sospensione volontaria) restano comunque soggetti all'obbligo formativo.

L'**art. 16** mira a coordinare le disposizioni del presente regolamento con quelle del regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge professionale. Al fine di mantenere un adeguato livello di formazione professionale ed uno *zoccolo duro formativo generico* e comune a tutti, si precisa che l'avvocato specialista debba rispettare sia le disposizioni del presente regolamento che dello specifico decreto ministeriale.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Titolo IV – Accredimento

A seguito delle modifiche di recente introdotte, è stato **ridefinito il sistema di competenze** nell'attribuzione dei Crediti Formativi di cui all'**art. 17**.

Nella **prima versione** del regolamento approvata a luglio 2015, oltre al criterio territoriale si introduceva un criterio **per materia**, riservando al CNF la competenza per l'accREDITamento per le attività di formazione, ed ai COA per le attività di aggiornamento di carattere locale. La *ratio* di tale scelta andava ricercata nell'art. 35, comma 1, lett. *f*), unitamente ai dati di esperienza degli anni passati, e in particolare nella preoccupazione che l'abolizione del sistema "1 ora = 1 Credito Formativo" potesse comportare una notevole disomogeneità territoriale nella valutazione di attività formative del tutto simili.

Con le **modifiche introdotte** di recente viene notevolmente **ampliato il potere di accREDITamento degli Ordini**, che vengono responsabilizzati al rispetto uniforme dei criteri di valutazione delle attività formative di cui al presente regolamento: la distinzione di competenze si basa ora su **criteri** principalmente **territoriali**, legati all'attività formativa per la quale è richiesto l'accREDITamento. Al CNF, come in precedenza, viene riservato l'accREDITamento di attività come gli eventi seriali, i corsi volti all'acquisizione del titolo di specialista (anche se organizzati a livello locale dai COA), i corsi di cui all'art. 22 per della legge professionale e la **Formazione a distanza**. Per quanto concerne quest'ultima, in particolare, si è reputato opportuno in sede di revisione escludere la necessità di un secondo accREDITamento ove realizzata sulla base di eventi già accREDITati (come ad esempio utilizzando le riprese di interventi già accREDITati, con l'inserimento successivo di domande a risposta multipla o interventi del relatore con domande dirette ad intervalli non precisati). A tal fine si sottolinea l'importanza di rispettare le consolidate **linee guida in materia di FAD**, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo della partecipazione e non incorrere in verifiche che potrebbero comportare la riduzione o la revoca dei Crediti conseguiti. Il comma 4 precisa le rispettive competenze di CNF e Ordini in relazione alle altre attività, di cui all'art. 13. Il comma 5, come già anticipato, riconosce il particolare ruolo della **Cassa Forense**, considerata la specificità delle sue competenze in materia previdenziale, attribuendole il potere di accREDITare gli eventi formativi organizzati in proprio in materia di previdenza forense, sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, e in particolare degli artt. 20 e 21.

L'**art. 18** affida ad una **Commissione centrale** per l'accREDITamento costituita presso il CNF le attività ed i compiti di cui al presente regolamento. Precisa che le iniziative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana e dalla FIIF, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, non richiedono l'accREDITamento da parte della Commissione centrale. Richiama inoltre compiti di monitoraggio e di controllo, su scala nazionale, al fine di consentire un migliore esercizio della libertà di formazione attraverso la più ampia diffusione delle iniziative formative presenti sul territorio nazionale.

L'**art. 19** disciplina le **attività** ed i **compiti** degli **Ordini** in materia di accREDITamento, che potranno essere svolte direttamente ovvero tramite la costituzione di una **Commissione locale per l'accREDITamento della formazione**, alla quale possono partecipare anche altri professionisti ed esperti in materia di formazione. Con una recente modifica si è precisata, in conformità al dettato normativo (cfr. art. 32 della legge professionale) la natura **non obbligatoria** dell'istituzione di una Commissione locale.

L'**art. 20** costituisce il cuore della nuova attività di accREDITamento poiché regola il



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**numero dei Crediti Formativi** attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

Nel **sistema precedente** delineato dal regolamento del 2007 i crediti erano attribuiti sulla base dell'equazione "1 ora = 1 Credito"; la riforma professionale ha tuttavia imposto il superamento di tale sistema. Si è perciò optato per un **meccanismo** del tutto **diverso**, non più fondato sul dato esclusivamente temporale, più **oggettivo** e più **efficace** dal punto di vista qualitativo. Pur mantenendo il Credito Formativo quale unità di misura della formazione, il **sistema di attribuzione dei Crediti** risulta configurato quale **risultato** di una **valutazione complessiva** in cui il dato temporale costituisce solamente uno dei criteri obiettivi e predeterminati di cui tenere conto. In tal modo è possibile valorizzare al meglio la qualità dell'attività formativa e incentivarne al tempo stesso la promozione. La ricorrenza di un numero maggiore di indici e criteri consente infatti l'attribuzione di un diverso numero di Crediti, maggiore o minore rispetto all'equazione oraria. Il nuovo sistema prevede una scala **predeterminata di Crediti Formativi attribuibili per ciascuna tipologia di attività** formativa. Il soggetto competente per l'accreditamento (CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita) provvederà alla valutazione della ricorrenza di una serie di criteri oggettivi e predeterminati (di cui all'art. 21) ed alla conseguente determinazione dei Crediti.

Il comma 1 indica i Crediti per l'aggiornamento; il comma 2 per le attività di Formazione; il comma 3 si occupa delle altre attività; il comma 4 precisa che gli stessi criteri devono applicarsi anche per la Formazione a distanza. Un particolare rigore è riservato dal comma 5 alla necessità che la formazione sia **effettivamente** e validamente **fruita** dall'avvocato, traducendosi in una presenza continua ed attenta. Si è quindi previsto il riconoscimento dei Crediti solamente all'iscritto che documenta la partecipazione all'intero evento ovvero, per eventi di durata superiore ad una giornata, ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

L'**art. 21** indica i **criteri** da seguire per la **valutazione** e la conseguente **determinazione** dei **Crediti** da attribuire all'attività formativa. Non si tratta di condizioni necessarie per l'attribuzione dei Crediti, bensì di **indici, parametri** la cui presenza o assenza **incide** sulla **valutazione complessiva** di una particolare attività, al fine di **graduare il numero dei Crediti**. Tra questi ricorrono i temi trattati e la coerenza con le finalità del regolamento, la durata dell'attività, la tipologia e la qualità dei supporti di ausilio all'esposizione, la metodologia didattica e la partecipazione interattiva, le esperienze e competenze scientifiche dei relatori, l'eventuale presenza di un questionario (necessariamente anonimo) di valutazione dell'evento da parte dei partecipanti, i metodi di controllo dell'effettiva e continua partecipazione, eventuali verifiche (particolarmente in relazione ad attività destinate a svolgersi nell'arco di un più ampio periodo di tempo, quali master e corsi). Come precisato in sede di revisione una particolare attenzione, oltre alle metodologie ed agli strumenti di ausilio nella didattica, viene posta anche sul **numero dei partecipanti**: la maggiore o minore numerosità partecipativa, infatti, può avere un impatto importante, poiché nozione di comune esperienza insegna che un'attività pensata per un numero ristretto di partecipanti abbia un'efficacia del tutto diversa rispetto ad attività formative rivolte ad un pubblico decisamente più ampio, ove l'interazione subisce inevitabilmente limiti.

L'**art. 22** disciplina la **procedura di accreditamento**, che pone sul soggetto promotore un particolare onere perché alleggi alla domanda, redatta in base ad un modello già diffuso dal CNF, i documenti richiesti ai fini di una migliore valutazione dell'attività da accreditare. In particolare, è necessario allegare il programma e la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle condizioni di cui all'art. 21. Da chiarire che la documentazione che si richiede di produrre al soggetto promotore non deve costituire un



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

aggravio procedurale per l'ente che procede all'accreditamento, ma uno strumento facilitatore per la valutazione; ove l'ente abbia ad esempio già modo di apprezzare la preparazione e la competenza scientifica del relatore, non sarà necessario esigere il suo *curriculum vitae*. Entro il termine di conclusione del procedimento, pari a **quarantacinque giorni**, il soggetto competente per l'accreditamento attribuisce il numero di Crediti sulla base di una **valutazione ponderata dei criteri oggettivi** di cui al precedente art. 21, nel **rispetto** delle **prescrizioni** relative alla scala di **Crediti attribuibili** a ciascuna tipologia di attività, ai sensi dell'art. 20. Viene consentito altresì il **riconoscimento di Crediti per iniziative non previamente accreditate** ovvero svolte **all'estero, su domanda** dell'interessato da presentarsi entro un congruo termine (novanta giorni dallo svolgimento dell'evento), corredata dall'attestato di partecipazione e dalla documentazione necessaria per la valutazione del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. In sede di revisione è stato eliminato l'obbligo per i COA di trasmettere i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento, trattandosi di iniziativa di difficilissima attuazione pratica per i tempi eccessivamente ridotti.

## Titolo V – Valutazioni e verifiche

L'**art. 23** disciplina il **POF** (*Piano dell'offerta formativa*). L'esigenza di cui all'art. 35, co. 1, lett. *f*) della legge professionale per rendere il più possibile omogenee le condizioni di accesso e di esercizio della professione, unitamente all'obiettivo di veicolare la conoscenza dell'offerta formativa anche al di fuori del territorio ove è organizzata ha condotto, nell'esperienza più recente, a contare sui Piani di offerta formativa, sollecitandone la preparazione e l'invio al CNF per la loro diffusione. Sono state più volte riscontrate, tuttavia, difficoltà di programmazione nella predisposizione di un piano annuale, così come frequenti necessità di cambi di programma o nuove programmazioni, in relazione a nuove esigenze sopravvenute nel corso dell'anno. Si è pertanto reputato opportuno modificare la previsione originaria **valorizzando il momento conclusivo** dell'attività formativa annuale, ai fini di una opportuna riflessione per la programmazione futura. Si è così ridotta la **cadenza** del POF a **livello semestrale** e, con la modifica del comma 4, si è prevista la possibilità che il **CNF**, tramite la Commissione centrale, possa richiedere ai COA di inviare una **scheda**, da utilizzare al fine di acquisire **dati statistici**, anche mediante un modulo all'uopo predisposto. Viene infine affidata alla Commissione centrale l'attività di **verifica e controllo** attribuita dalla legge al CNF, volta a verificare e favorire l'omogeneità della formazione continua.

L'**art. 24** ribadisce la necessità di **sistemi di controllo della partecipazione effettiva** alle attività formative, attraverso misure di verifica in entrata e uscita dei partecipanti, ovvero promuovendo anche accertamenti e consentendo la riduzione o la revoca dei Crediti concessi in base all'esito della verifica.

L'**art. 25** prevede una novità di rilievo per gli avvocati soggetti all'obbligo formativo consentendo di ottenere, su richiesta, un **attestato di formazione continua** di cui vengono precisati effetti ed utilizzabilità, come ad esempio nelle informazioni sull'esercizio della professione. Talune recenti modifiche, fugando taluni dubbi interpretativi, hanno precisato che è possibile presentare richiesta per l'attestato **sin da subito**, con riferimento ai Crediti conseguiti per l'anno in corso (2015) e per quello pregresso (2014). L'attestato di formazione continua è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per l'adempimento dell'obbligo formativo (in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico), per cui è apparsa opportuna un'applicazione immediata della disposizione. Si chiarisce inoltre che



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

l'attestato è valido sino al compimento del triennio successivo al suo rilascio. Per quanto concerne, in particolare il comma 7, che considera necessario il possesso dell'attestato per l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, si precisa che l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua costituisce in ogni caso un "pre-requisito" per presentare la domanda di iscrizione in tali elenchi, trattandosi di obbligo generale, previsto dalla legge professionale, e gravante sull'avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali.

## **Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali**

L'**art. 26** contiene norme di adeguamento, per consentire una corretta transizione dal precedente sistema. Vengono fatti salvi gli eventi formativi già accreditati secondo le disposizioni previgenti e si dispone la decorrenza del primo periodo di valutazione triennale al 1° gennaio 2014; di conseguenza, viene ridotto per tutti gli iscritti soggetti all'obbligo formativo il numero dei Crediti da conseguire in ciascun anno (ed in ciascun triennio). Viene infine precisato, in sede di revisione, che l'attestato di formazione continua può essere già rilasciato sulla base dell'adempimento degli obblighi formativi del 2015 e dell'anno immediatamente precedente.